



COOPERAZIONE DI CREDITO in Emilia Romagna

BCC
CREDITO COOPERATIVO

HOUSE ORGAN DELLA FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Anno XXXVI - n. 4/5 aprile/maggio 2016

Riforma BCC: una grande opportunità da cogliere senza indugi

Giulio Magagni

Presidente della Federazione BCC dell'Emilia Romagna

Con la pubblicazione della legge di Riforma sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2016, il sistema della cooperazione mutualistica di credito entra finalmente in una nuova fase della sua esistenza. Si è completato un percorso lungo, tortuoso e non sempre facile. Ma il risultato finale rispecchia, pressoché nella sua totalità, il progetto di autoriforma che avevamo messo a punto.

Nel 1993, anno dell'ultima riforma del sistema bancario italiano prima di quella attuata nei mesi scorsi, in tanti scommettevano sulla scomparsa del Credito Cooperativo. Al contrario, il sistema ha resistito. In questi anni siamo riusciti a risolvere tutte le crisi che, complice il prolungato periodo congiunturale, hanno colpito alcune banche del nostro sistema. E questo è avvenuto senza penalizzare in alcun modo i clienti e senza pesare sui conti pubblici, mentre abbiamo contribuito a risolvere i problemi creati da altri.

Ora, le Bcc hanno la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti, alzando di nuovo l'asticella che fissa i nostri obiettivi. La Riforma approvata dal Governo ha accolto la maggior parte delle indicazioni di Federasse e, corrette in sede parlamentare quelle incongruenze inserite nella prima stesura del decreto, oggi si configura come una grande opportunità per il sistema del credito cooperativo e per la cooperazione italiana nel suo complesso.

Come avevamo fortemente richiesto, le Bcc continueranno ad essere cooperative a mutualità prevalente, di proprietà dei territori e con una propria licenza bancaria. Occorre però avere consapevolezza che le singole Bcc, anche riunite in una rete solidaristica nazionale, in un contes-

to fortemente connesso e competitivo come quello che ci attende non hanno più possibilità di sopravvivenza. Occorre quindi una forma di integrazione, che non significa concentrarsi in un unico soggetto, ma partecipare ad un grande e solido gruppo nazionale, mantenendo allo stesso



tempo le nostre storiche caratteristiche di banche di comunità.

La capogruppo avrà responsabilità di direzione e coordinamento sulle singole Bcc, che avranno un loro grado di autonomia legato al merito. Più saranno solide ed esenti da rischi, più saranno autonome. E viceversa. Nel contratto di coesione che dovranno sottoscrivere le Bcc, e che sarà definito nei prossimi mesi, alla capogruppo sarà concesso di intervenire preventivamente, affinché le Bcc non virtuose non mettano a rischio i

risparmi dei propri depositanti e la reputazione dell'intero sistema.

Credo fortemente che questa Riforma sia davvero una grande opportunità per il nostro sistema. Valorizzando le tante best practice presenti nel nostro mondo potremmo costituire un gruppo davvero solido ed efficiente, in grado di creare valore per tutti. Una capogruppo come quella che questa Riforma ci permette di costituire è un unicum in Europa. In altri Paesi, dove le banche cooperative hanno dimostrato comunque di essere forti, si è scelto di non lasciare le licenze bancarie sui territori, ma di ridurle ad un'unica licenza nazionale.

Noi invece continueremo ad operare come facciamo da oltre 130 anni, ma con alle spalle un gruppo forte, in grado di fare investimenti ed economie di scala. Fondamentale resterà il ruolo dei soci che, come se non più che in passato, saranno chiamati a vigilare sulle loro cooperative. Più i Cda che loro eleggeranno si dimostreranno in grado di gestire con efficienza la loro Bcc, più la loro Bcc rimarrà autonoma.

La legge ci concede 18 mesi per la formazione della nuova Holding nazionale, lasciando per la verità lo spiraglio di costituirne anche più di una. Fatto salve le Raiffeisen, che per storia, caratteristiche ed identità linguistica è giusto procedano in autonomia, dobbiamo lavorare affinché ne nasca una sola, forte, e nel più breve tempo possibile. In questi mesi siamo stati in grado di far capire l'importanza della nostra storia, ora dobbiamo essere in grado di mettere in campo un cambio di passo nella nostra capacità di fare impresa.

APPROFONDIMENTO

Spunti di lettura della Riforma BCC

Stefano Del Magno

Con la pubblicazione della Legge 8 aprile 2016 n. 49, di conversione del D.L. 18/2016, la riforma delle Banche di Credito Cooperativo è, dopo un lungo e travagliato iter, giunta... al suo inizio!

Tale affermazione è solo apparentemente paradossale: affinché la complessiva architettura del cambiamento sia operativa, è necessaria, infatti, l'emanazione delle disposizioni del MEF in tema di adeguatezza e dimensionale ed organizzativa ("nuovo" articolo 37 - bis TUB, comma 7) e della Banca d'Italia, per quanto attiene la sana e prudente gestione ("nuovo" articolo 37 - bis TUB, comma 7 - bis), del gruppo bancario cooperativo. Dalla entrata in vigore di dette disposizioni, scatta il termine di 18 mesi per richiedere la costituzione del gruppo bancario cooperativo; in caso di positivo accertamento da parte della Banca d'Italia, il "contratto di coesione" (si veda nel prosieguo) fra capogruppo e BCC deve essere stipulato entro 90 giorni.

Se si esaminano i termini temporali appena citati, oltre all'auspicio che gli stessi possano essere "abbreviati" per il contributo fattivo di tutti i soggetti interessati, cosa accade nella fase transitoria?

E' di tutta evidenza che il tempo, per le BCC, non si ferma, sotto l'incalzare di una situazione (economica e di "affollamento regolamentare", quest'ultimo specie di fonte europea) comunque complessa e in continuo movimento. A tale domanda, opportunamente, cerca di rispondere un istituto introdotto nella Legge di conversione del D.L. 18/2016: il Fondo temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo (cfr. articolo 2 - bis della Legge 49/2016).

Il Fondo - nelle more della costituzione del/i gruppo bancario cooperativo - garantisce la "licenza bancaria" alle BCC (cfr. il "nuovo" articolo 33 del TUB, comma 1 - bis) e, operando quale strumento mutualistico-assicurativo (di natura privatistica, atteso il timore che gli interventi dei Fondi di Garanzia delle

banche siano configurabili come "aiuti di Stato", per la nota posizione a riguardo della Commissione Europea): "... può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche

A riguardo, tale "limitazione" può verificarsi, per quanto riguarda i profili di "governance diretta" (novellato comma tre dell'articolo 33 del TUB):

- Nella nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo qualora, ai sensi del novellato articolo 150 - ter TUB, intervengano nella Banca, quali soci finanziatori, la capogruppo del gruppo bancario, i fondi di garanzia del credito cooperativo, i Fondi mutualistici ex Legge 59/92: in questo caso, ai soci finanziatori "...spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo." (cfr. comma tre del citato articolo 150 ter)

- Nella possibilità per la capogruppo, prevista dal "contratto di coesione" in casi motivati, di "...nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo." (comma tre dell'articolo 37 - bis TUB).



di credito cooperativo" (così il comma 2 del citato articolo 3 - bis).

Nel quadro complessivo del provvedimento, il "punto - chiave" della riforma delle BCC, vera e propria svolta dopo oltre un secolo di attività, possiamo, in realtà, sintetizzare con un binomio: autonomia/accentramento.

La riforma vive di questo delicato equilibrio e "scommette" - come ogni sfida - su strumenti che ne possano garantire la positiva dialettica. L'autonomia delle BCC, nei suoi caratteri distintivi, è stata positivamente salvaguardata (ad esempio: titolarità licenza bancaria, erogazione del credito in prevalenza ai propri soci, conferma del voto capitolario e nomina del Cda e Cs da parte dell'Assemblea dei soci) ma - in determinate situazioni - può essere "compressa".

In precedenza, si è utilizzata l'espressione - atecnica - "governance diretta", per distinguerla da un'altra possibile "limitazione" che, indirettamente, può incidere sulla governance, e quindi sull'autonomia delle BCC: parliamo del comma 2 dell'articolo 37 - bis TUB che, fra i contenuti del "contratto di coesione", attribuisce alla capogruppo "l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti".

La limitazione all'autonomia di ogni singola banca sarà graduata in un'ottica c.d. *risk based* (in altri termini: i poteri di direzione e coordinamento della capogruppo sarebbero più attenuati verso BCC "virtuose" e più penetranti nei confronti di BCC "rischiose"). Tale impostazione postula, inevitabilmente, la condivisione di "sistemi di misurazione" che rendano oggettive e coerenti le valutazioni su tali profili di rischio.

Questa ultima riflessione ci permette di "passare all'altro termine del binomio: accentrato".

Il termine non è assolutamente tecnico ma lo si ritiene indicativo per leggere ancora più fondo le caratteristiche della grande novità della riforma: il/i gruppo/i bancario/i cooperativo/i.

La composizione del gruppo, come delineata dall'articolo 37 - bis del TUB è la seguente:

a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisi-

come definite dall'articolo 59;

c -bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c) .

I punti salienti del gruppo bancario cooperativo sono:

Capogruppo: banca Spa, il cui capitale è detenuto, per la maggioranza dalle BCC aderenti che (grande novità nel settore bancario) esercita la direzione e il coordinamento su base contrattuale ("contratto di coesione")

BCC aderenti

Altri aderenti (società bancarie, finanziarie, strumentali controllate dalla capogruppo);

Eventuali "sottogruppi" territoriali

Il gruppo bancario cooperativo, quindi, non esercita la direzione e il coordinamento - come in una struttura "classica" del rapporto controllante/controllate - secondo le regole del controllo azionario (ciò - nel credito cooperativo - sarebbe intuitivamente inibito) ma in base al "contratto di coesione".

In attesa che Banca d'Italia definisca il contenuto minimo del contratto e le caratteristiche della garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, si osserva che lo strumento scelto (il contratto) sarà sicuramente oggetto di grande attenzione

derivanti dall'attività comune".

A riguardo, la dottrina giuridica ha elaborato la c.d. "teoria dei vantaggi compensativi" che trova il suo recepimento normativo nell'articolo 2497 c.c., primo comma: "Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette."

Per concludere, un'annotazione importante: la "dimensione" del gruppo bancario cooperativo [patrimonio netto minimo: un miliardo di euro] fa sì, quale *significant bank*, che la vigilanza bancaria sul medesimo sia di competenza della BCE.

E' noto l'estremo rigore con la quale la Banca Centrale Europea esercita le proprie prerogative a riguardo e (intuitivamente) tale rigore si trasmetterà, quasi per via osmotica, a tutte le BCC (qualunque sia la loro dimensione). A



to minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo,

in sede di sua redazione, al fine di ridurre le possibili occasioni di contenzioso, tenuto conto anche della "numerosità" dei contraenti.

Uno dei punti più delicati di tale redazione si può individuare nella individuazione de "i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi

tale circostanza, quindi, occorrerà giungere "pronti", nella migliore qualità della governance e del sistema dei controlli, della programmazione strategica, del risk management e di adeguatezza patrimoniale. Un'epoca per le BCC è finita ma si può (e si deve) cominciare a costruirne un'altra.

SEMINARIO DI STUDI

Nuove regole dell'Unione Bancaria e la gestione delle crisi

Si è svolto a Bologna lo scorso lunedì 18 aprile 2016, presso il Centro Congressi del Savoia Hotel Regency, il secondo appuntamento del ciclo di cin-

Consigli di Amministrazione, dei Collegi Sindacali e delle Direzioni delle BCC-CR circa gli aspetti di novità connessi alla prospettiva dell'Unione Ban-

caria con riferimento anche alle nuove logiche di intervento in caso di criticità della situazione aziendale, prevedeva oltre alle relazioni del Direttore Generale e dei due Vicedirettori di Federcasse, Sergio Gatti, Roberto Di Salvo e Giancarlo Varola, anche la testimonianza di Ciro Vacca e di Maria Antonietta Antonicelli, rispettivamente Responsabile e Dirigente area "Supervisione Bancaria 2" della Banca d'Italia.

L'incontro, che ha registrato la presenza di circa 300 partecipanti, è stato aperto dall'intervento introduttivo di Giulio Magagni, Presidente della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna e di Iccrea Holding, e si è concluso con gli interventi di saluto di Mara Moretti e Bruno Fiorelli, rispettivamente Presidenti delle Federazioni di Toscana e Marche. (b.c.)



que Seminari formativi sul tema "Nuove regole dell'Unione Bancaria e la gestione delle crisi bancarie e delle situazioni di difficoltà", riservati ai Consigli di amministrazione, ai Collegi sindacali e ai Direttori delle Banche di Credito Cooperativo, organizzati da Federcasse in collaborazione con le Federazioni locali secondo un criterio di ripartizione territoriale che ricalca quello delle Macro-aree nelle quali l'Autorità di Supervisione nazionale ha suddiviso il territorio italiano.

Nel caso specifico l'incontro è stato organizzato dalla Federazione delle BCC dell'Emilia Romagna in collaborazione con le Federazioni di Toscana e Marche. Il Seminario, ideato allo scopo di favorire la piena consapevolezza dei



COOPERAZIONE DI CREDITO in Emilia Romagna

Anno XXXVI
n. 4/5 aprile/maggio 2016

Direttore Editoriale: Valentino Cattani.
Direttore Responsabile: Bruno Campri.
A cura dell'Ufficio Stampa, Immagine e Comunicazione.
In redazione: Bruno Campri, Stefano Del Magno.

Proprietà: Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna
Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 17 - 40127 Bologna. Tel. 051/6314011 - www.fedemilia.bcc.it

Registrazione: Tribunale di Bologna n. 4780 del 12.2.1980.

Grafica: Fed.BCC Emilia Romagna



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana